

COMUNE DI VIGONZA  
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE  
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del  
25.02.1991- atti CO.RE.CO n. 3143 del 27.03.1991;

Modificato con delibere del Consiglio Comunale:

- n. 7 del 24.01.1992- atti CO.RE.CO. n. 973 del 25.02.1992,
- n. 112 del 21.12.1992- atti CO.RE.CO. n. 10681 del 18.01.1993,
- n. 36 del 07.04.1993- atti CO.RE.CO. n. 2963 del 17.05.1993,
- n. 131 del 17.12.1993- atti CO.RE.CO. n. 139 del 25.01.1994,
- n. 112 del 01.12.1994- atti CO.RE.CO. n. 9528 del 10.01.1995,

## **INDICE**

CAPO I - Finalità	pag. 3
CAPO II - Procedure	pag. 4
CAPO III – Settori d'intervento	pag. 5
CAPO IV – Soggetti ammessi	pag. 6
CAPO V – Assistenza e sicurezza sociale	pag. 6

## **CAPO I**

### **FINALITA'**

#### **ARTICOLO 1**

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 dell'agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### **ARTICOLO 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

#### **ARTICOLO 3**

1. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 del giugno 1990, n. 42, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### **ARTICOLO 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **ARTICOLO 5**

1. Il rilascio della copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti istituzionali che nello stesso hanno sede.
2. Esso viene previsto pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

## **CAPO II** **PROCEDURE**

### **ARTICOLO 6**

1. La giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini del riparto, la concessione ed erogazione dei contributi e di acconti in misura non superiore al 50% della somma assegnata, nonché i tempi dell'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.
2. I termini per la presentazione delle richieste, di cui ai successivi capi sono perentori.
3. La Giunta Municipale può anche deliberare su proposta dell'assessore competente la concessione del patrocinio per le manifestazioni di cui ai capi successivi, la concessione del patrocinio dà titolo all'ottenimento delle riduzioni dell'imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 19 e 33 D.P.R. 639/72.

### **ARTICOLO 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione della finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente presentati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie.

### **ARTICOLO 8**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istituite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale delle risultanze dell'istruttoria e del parere espresso dalla competente Commissione consiliare e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e

stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative incluse nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne avvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

## **ARTICOLO 9**

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparo dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contenuti. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazioni proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

## **CAPO III** **SETTORE D'INTERVENTO**

### **ARTICOLO 10**

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
  - a) Assistenza e sicurezza sociale;
  - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) Cultura ed informazione;
  - d) Sviluppo economico;
  - e) Tutela dei valori ambientali;
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume per i servizi dalla stessa o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri di altri soggetti essendo gli stessi regolati:
  - a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riducendosi ad esenzioni del pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità dell'art. 32, comma secondo, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n. 142
  - b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

## **CAPO IV** **SOGGETTI AMMESSI**

### **ARTICOLO 11**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
  - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) di associazioni non riconosciute –e di comitato<sup>1</sup>,- che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzioni di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

## **CAPO V** **ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

### **ARTICOLO 12**

#### **Obbiettivi**

1. Il Comune di Vigonza, in applicazione di normative statali D.P.R 616/77 e regionali L.R 55/82 ha da tempo istituito servizi di assistenza economica ed altri servizi in materia di sicurezza sociale.
2. L'intervento economico è volto a:
  - razionale soddisfacimento delle richieste di assistenza economica avanzate dal cittadino/a in stato di bisogno, al fine di consentire una risposta a fondamentali bisogni di vita:

---

<sup>1</sup> Soppresso con la delibera di approvazione del presente Regolamento

- promuovere l'uniformità degli interventi e il superamento delle categorie mediante l'adozione del parametro di M.V. (minimo vitale)

## **ARTICOLO 13**

### **Forme di assistenza economica, tipologia**

Le forme di assistenza economica rientrano nelle seguente tipologia:

- a) contributi ordinari continuativi o "una tantum" in base a criteri di M.V. (determinato con delibera di C.C. n. 682 del 24.2.1984 esecutiva);
- b) contributi straordinari (delibera di C.C. n. 40 del 10.9.1982 esecutiva);
- c) contributi per il funzionamento di asili nido – scuole materne non statali – Consiglio di circolo – Consiglio di istituto.

Per i contributi di cui alla lettera c), i legali rappresentanti degli Enti interessati dovranno produrre richiesta di contributo entro il 31/10 dell'anno antecedente a quello in cui si riferisce il contributo corredato dal bilancio di previsione e dell'ultimo conto consuntivo approvato.

## **ARTICOLO 14**

### **Contributi ordinari-definizione**

1. Per M.V. si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere biofisico che sociale, ossia trattasi di limite minimo di reddito definito indispensabile per vivere (definito da parte della Conferenza dei Sindaci U.L.S.S. n. 20 e adottato da questo Comune con delibera specificata art. 13).
2. Al di sotto di tale limite si ha lo stato di bisogno che è la differenza tra il M. V. e le entrate del nucleo.
3. il M.V. è definito, di anno in anno, in rapporto percentuale alla media annua della pensione minima dell'industria.
4. La Giunta comunale sentita la Commissione Assistenza, valutate le condizioni economiche complessive, può in presenza di gravi patologie o di soggetti in dialisi o che hanno subito interventi di trapianto di organi, derogare per l'assegnazione del minimo vitale, dal principio della cumulabilità del reddito del soggetto rientrante nei casi di cui in premessa con gli altri componenti del nucleo familiare<sup>2</sup>.

## **ARTICOLO 15**

### **Contributi straordinari-definizione**

1. Trattasi di contributi previsti per particolari circostanze determinatisi ed erogati sulla base di bisogni specifici e contingenti:
  - affidamento-contributo fisso;
  - ristrutturazione ambienti per motivi igienico-sanitari-contributo fisso;
  - gravi malattie-contributo fisso;
  - funerali-contributo fisso ;
  - ex INAIL-contributo fisso;
  - ex ANMIL- contributo fisso;

---

<sup>2</sup> L'ultimo capoverso è stato aggiunto con delibera di C.C. n. 7 del 24.01.1992, esecutiva atti CORECO n. 973 del 25.02.92.

- in alternativa al ricovero in Case di Riposo;
- 2. contributi per servizi a domanda individuale (soggiorni estivi, colonie, trasporto ecc) proporzionali al reddito del singolo o nucleo.
- 3. I contributi previsti come sopra non sono da considerarsi esaustivi della casistica in cui far rientrare i contributi di tipo straordinario, pertanto, su valutazione della Commissione Assistenza, potranno essere determinati ulteriori casi di intervento e fissati i relativi importi<sup>3</sup>.

## **Articolo 16**

### **Beneficiari**

1. Nuclei o persone singole in stato di bisogno per:
    - inabilità permanente dovuta ad handicap o malattie gravi;
    - emarginazione dal lavoro per cause non imputabili a propria volontà;
    - redditi di sole pensioni al di sotto del M.V.
  2. Nuclei o persone singole a "rischio sociale":  
per cui l'intervento è efficace se inserito in un progetto più ampio finalizzato a permettere la loro uscita da una situazione di emarginazione. Viene presentato dall'operatore sociale come integrante di un piano di lavoro.
  3. Nuclei familiari che abbiano bambini/e in affidamento  
Per cui l'intervento è fisso indipendentemente dai bisogni del nucleo per l'efficacia del provvedimento;
  4. Nuclei o persone singole colpite da eventi straordinari per i soli contributi straordinari di cui art. 2;
  5. Persone per cui è necessario il ricovero in Istituto
- Sono esclusi dagli interventi economici (tranne il punto 4):
- a) le persone che abbiano parenti obbligati agli alimenti ai sensi art. 433 del C.C. e che siano in condizioni di poterlo fare;
  - b) gli istanti che rifiutano soluzioni alternative alla assistenza economica richiesta;
  - c) persone che abbiano proprietà di beni immobili oltre alla casa abitata dal nucleo.

## **ARTICOLO 17**

### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda va presentata, in carta semplice, su apposito modulo fornito dall'Ufficio preposto, previo colloquio con l'Assistente Sociale, corredato dai seguenti documenti:
  - fotocopia della busta paga e del cedolino di pensione;
  - fotocopia del Mod. 740-201 anno precedente;
  - tesserino di disoccupazione;
  - fotocopia della ricevuta d'affitto;
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per i parenti tenuti agli alimenti art. 433 C.C. o certificato di famiglia storico;
  - preventivo di spesa o fattura sostenuta;
  - dichiarazione medica;
  - ogni altra documentazione ritenuta utile;
 per i parenti obbligati, a cura dell'Ufficio, si procederà all'acquisizione dei redditi degli stessi (compresi i redditi derivanti dal matrimonio).

---

<sup>3</sup> L'ultimo capoverso è stato aggiunto con delibera di C.C. 112 del 21.12.1992, esecutiva atti CORECO n. 10681 del 18.1.1993



2. In caso di richiesta di contributo per il pagamento retta di ricovero, si procederà preventivamente alla verifica del possesso dei beni immobili.

## **Articolo 18**

### **Commissione assistenza**

1. Le domande complete della documentazione e della eventuale relazione dell'assistente sociale comunale o altri operatori/ci dei territori, sono presentate dall'Assessore competente alla Commissione Assistenza istituita con delibera di C.C. n. 422/78 che si riunisce di norma 1 (una) volta al mese su convocazione dell'Assessore-Presidente.

## **ARTICOLO 19**

### **Competenza Commissione Assistenza**

Le competenze della Commissione Assistenza sono le seguenti:

- Valutazione delle domande di assistenza per l'applicazione dei criteri;
- Determinazione, di anno in anno, delle cifre di M.V. e dei contributi fissi e straordinari proponendo agli Organi istituzionali del Comune le opportune variazioni di Bilancio;
- Durata degli interventi;
- Disposizioni per eventuali accertamenti suppletivi a cura di VV.UU. o altri organismi;
- Proposte di iniziative nel campo degli interventi sociali.

## **ARTICOLO 20**

### **Tempi procedurali**

1. Le domande presentate, complete della documentazione prevista, protocollate vanno sottoposte all'esame della C.A. entro 60 gg. Dalla data di arrivo delle stesse.
2. Dalla valutazione delle C.A. decorrono ulteriori 30 gg. Per la risposta scritta sia essa favorevole che contraria all'istanza .
3. Segretario/o verbalizzante della C.A. è l'istruttore amministrativo addetto agli interventi sociali.

## **ARTICOLO 21**

### **Fondo economato**

1. Su proposta del servizio sociale l'Assessorato competente potrà autorizzare l'erogazione di assistenza in denaro, nei casi di assoluta urgenza, ricorrendo a prelievi del fondo economico, limitatamente peraltro a somme di volta in volta non eccedenti, l'importo di L. 100.000.= e con obbligo di rendiconto alla C.A.